

## **PART NINE DELEGATED AND IMPLEMENTING ACTS**

### *Article 444*

#### *Liquidity*

1. The Commission shall be empowered to adopt a delegated act in accordance with Article 445 to specify in detail the general requirement set out in Article 401. Such specification shall be based on the items to be reported according to Part Six, Title II. The delegated act shall also specify under which circumstances competent authorities have to impose specific in- and outflow levels on credit institutions in order to capture specific risks to which they are exposed.
2. The Commission shall be empowered to modify the items referred to in paragraph 1 or add additional items only if one of the following conditions is met:
  - (a) a liquidity coverage requirement based on those criteria, considered either individually or cumulatively, would have a material detrimental impact on the business and risk profile of European institutions or on financial markets or the economy; or
  - (b) modification is appropriate to align them with internationally agreed standards for liquidity supervision.

For the purposes of point (a), in assessing the impact of a liquidity coverage requirement based on those criteria, the Commission shall take into account the reports referred to in paragraphs 1 and 2 of Article 481.

3. The Commission shall adopt the first delegated act referred to in paragraph 1 at the latest by 31 December 2015. A delegated act adopted in accordance with this Article shall, however, not apply before 1 January 2015.

## **PART TEN TRANSITIONAL PROVISIONS, REPORTS AND REVIEWS**

### **Title I Transitional provisions**

[...]

## Title II Reports and reviews

### Article 481

#### *Liquidity requirements*

1. EBA shall monitor and evaluate the reports made in accordance with Article 403(1), across currencies and across different business models. EBA shall, and after consulting the ESRB, annually and for the first time by 31 December 2013 report to the Commission whether a specification of the general liquidity coverage requirement in Article 401 based on the criteria for liquidity reporting in Part Six Title II, considered either individually or cumulatively, is likely to have a material detrimental impact on the business and risk profile of Union institutions or on financial markets or the economy and bank lending, with a particular focus on lending to small and medium enterprises and on trade financing, including lending under official export credit insurance schemes.

EBA shall in its report review in particular the appropriateness of the calibration of the following:

- (a) the mechanisms restricting the value of liquidity inflows;
  - (b) the outflows in accordance with Article 410(5);
  - (c) the appropriate haircuts for purposes of Article 406 for assets held in accordance with the derogations laid down in Article 407.
2. EBA shall, by 31 December 2013, **a preliminary report, and by 31 December 2014 a final** report to the Commission on appropriate uniform definitions of high and of extremely high liquidity and credit quality of transferable assets for purposes of Article 404. EBA shall in particular test the adequacy of the following criteria and the appropriate levels for such definitions:
  - (a) minimum trade volume of the assets
  - (b) minimum outstanding volume of the assets
  - (c) transparent pricing and post-trade information
  - (d) credit quality steps referred to in Sub-section 2 of Annex VI

(e) proven record of price stability

(f) average volume traded and average trade size

(g) maximum bid/ask spread

(h) remaining time to

maturity (i) minimum turnover

ratio

3. By 31 December 2015, EBA shall report to the Commission on whether and how it would be appropriate to ensure that institutions use stable sources of funding, including an assessment of the impact on the business and risk profile of Union institutions or on financial markets or the economy and bank lending, with a particular focus on lending to small and medium enterprises and on trade financing, including lending under official export credit insurance schemes.

By 31 December 2016, the Commission shall, on the basis of these reports, submit a report, and if appropriate a legislative proposal to the European Parliament and Council.

**Annex III****Items subject to supplementary reporting of liquid assets**

1. ~~cash;~~
2. ~~central bank reserves, to the extent that these reserves can be drawn down in times of stress;~~
3. ~~transferable securities representing claims on or claims guaranteed by sovereigns, central banks, public sector entities, regional governments and local authorities, the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the European Commission, or multilateral development banks and satisfying all of the following conditions:~~
  - (a) ~~they are assigned a 0% risk weight under Section 2 of Title III, Chapter 2;~~
  - (b) ~~they are traded in large, deep and active repurchase agreement or cash markets characterized by a low level of concentration;~~
  - (c) ~~they have a proven record as a reliable source of liquidity by either repurchase agreement or sale even during stressed market conditions;~~
  - (d) ~~they are not an obligation of an institution or any of its affiliated entities.~~
4. ~~transferable securities other than those referred to in point (3) representing claims on or claims guaranteed by sovereigns or central banks issued in domestic currencies by the sovereign or central bank in the currency and country in which the liquidity risk is being taken or issued in foreign currencies, to the extent that holding of such debt matches the liquidity needs of the bank's operations in that third country;~~
5. ~~transferable securities representing claims on or claims guaranteed by sovereigns, central banks, public sector entities, regional governments and local authorities, or multilateral development banks and satisfying all of the following conditions:~~
  - (a) ~~they are assigned a 20% risk weight under Section 2 of Title III, Chapter 2;~~

- (b) they are traded in large, deep and active repurchase agreement or cash markets characterized by a low level of concentration;
  - (c) they have a proven record as a reliable source of liquidity by either repurchase agreement or sale even during stressed market conditions;
  - (d) they are not an obligation of an institution or any of its affiliated entities.
6. transferable securities other than those referred to in points (3) to (5) that qualify for a 20% or better risk weight under Section 2 of Title III, Chapter 2 or are internally rated as having an equivalent credit quality, and fulfil any of the following conditions:
- (a) they do not represent a claim on an SSPE, an institution or any of its affiliated entities;
  - (b) they are bonds as defined in Article 22(4) of Directive 85/611/EEC qualify for the treatment in Article 124.



**Camera dei Deputati  
Commissione VI Finanze**

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO RELATIVO AI REQUISITI PRUDENZIALI PER GLI  
ENTI CREDITIZI E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO.  
(COM(2011)452 DEFINITIVO).**

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO SULL'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI  
CREDITIZI E SULLA VIGILANZA PRUDENZIALE DEGLI ENTI  
CREDITIZI E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E CHE  
MODIFICA LA DIRETTIVA 2002/87/CE.  
(COM(2011)453 DEFINITIVO).**

**PROFILI CRITICI DI RILIEVO PER IL CREDITO  
COOPERATIVO ITALIANO**

## INDICE

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. BREVE PROFILO DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO ITALIANO .....                   | 2  |
| 2. OSSERVAZIONI GENERALI .....                                                        | 6  |
| 3. TEMPI DI APPLICAZIONE .....                                                        | 8  |
| 4. REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI .....                                         | 9  |
| 5. MISURE MACROPRUDENZIALI .....                                                      | 12 |
| 6. REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ .....                                            | 13 |
| 7. REQUISITI PATRIMONIALI SULLE ESPOSIZIONI VERSO LE PICCOLE E MEDIE<br>IMPRESE ..... | 15 |
| 8. ECCESSIVO AFFIDAMENTO SUI RATING ESTERNI .....                                     | 16 |
| 9. DISPOSITIVI IN MATERIA DI GOVERNANCE .....                                         | 16 |
| 10. CONCLUSIONI .....                                                                 | 17 |

## 1. BREVE PROFILO DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Il Sistema del Credito Cooperativo italiano si articola in due versanti: associativo e imprenditoriale.

Il versante associativo è suddiviso in tre livelli: locale, regionale e nazionale. Le Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (BCC-CR) aderiscono alle Federazioni Locali che, a loro volta, sono associate a Federcasse, la Federazione Italiana delle BCC-CR, che svolge funzioni di rappresentanza e tutela della categoria e di assistenza a favore di tutto il Sistema.

Il versante imprenditoriale è costituito da tre Istituti Centrali di Categoria (ICC), Gruppo Bancario Iccrea, Gruppo Cassa Centrale Banca e Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige, che predispongono prodotti e servizi a beneficio esclusivo delle Banche di Credito Cooperativo.

La descritta articolazione è alla base delle estensive forme di integrazione in rete, caratterizzate da un'intensa cooperazione orizzontale e verticale, all'interno del Sistema.

Alla fine di settembre 2011 si registrano 412 BCC-CR (pari al 54,4 per cento del totale delle banche operanti in Italia), con 4.411 sportelli (pari al 13,1 per cento). Il numero dei soci è pari 1.083.158 unità mentre il numero complessivo dei clienti supera i 6,7 milioni.

Le BCC-CR sono presenti in 101 province e in 2.704 comuni; in 554 di essi costituiscono l'unica presenza bancaria. Si tratta soprattutto di centri di media-piccola dimensione (oltre l'80 per cento degli sportelli delle BCC-CR è insediato in piazze fino a 50 mila abitanti); negli ultimi anni si è altresì rafforzata la presenza nei comuni di maggiore dimensione e nelle grandi aree urbane.

I dipendenti sono pari a circa 31.760, cui vanno aggiunti gli oltre 4.700 dipendenti di Federazioni Locali, ICC e organismi consortili. E' questo un dato da considerare con estrema attenzione: le dinamiche occupazionali proprie del Credito Cooperativo dimostrano, in controtendenza rispetto al resto del sistema, una crescita continua nel corso degli anni. Il segno, questo, di un'attenzione particolare al fattore lavoro e della consapevolezza che il tema della creazione di nuova occupazione rappresenta un elemento cardine dello sviluppo dei territori.

Il processo di consolidamento che ha caratterizzato il sistema bancario italiano nell'ultimo ventennio ha comportato la scomparsa di un consistente numero di banche locali in quanto incorporate da banche di media e grande dimensione. Inoltre, molte altre banche locali hanno perso la loro autonomia a seguito del loro ingresso, quali soggetti controllati, all'interno di gruppi bancari. In molti casi queste ultime hanno conservato il loro marchio in quanto

considerato simbolo evocativo utile nella gestione delle relazioni di clientela. A seguito di tale cambiamento della fisionomia del sistema bancario italiano, le BCC-CR rappresentano oggi la stragrande maggioranza delle banche a vocazione locale non appartenenti a gruppi bancari. In numerose zone del paese, soprattutto del Sud, sono le uniche banche locali presenti.

Dal punto di vista operativo le BCC-CR si caratterizzano per una forte specializzazione nell'attività di intermediazione tradizionale, basata sul modello *originate-to-hold* e su relazioni durature di natura fiduciaria.

Dalla metà degli anni novanta a oggi, l'attività delle BCC-CR ha conosciuto una lunga fase di crescita ininterrotta che ha riguardato soprattutto la propria clientela di elezione: le imprese piccole e minori e le famiglie. Tali banche sostengono, in media, le piccole imprese più delle altre. L'affidamento delle famiglie produttrici e delle imprese minori è mediamente superiore del 40% rispetto al resto degli intermediari (mentre il fido medio alle imprese di capitale è inferiore del 30%). Anche in questi anni di crisi le BCC-CR, rispettando la propria vocazione anticiclica, hanno continuato a sostenere con convinzione tali soggetti.

A settembre 2011, su poco più di **150 miliardi di finanziamenti** a clientela (incluso quelli erogati dalle banche di secondo livello del sistema), **ben 104 miliardi erano erogati a imprese**. Più del 12% di tutte le imprese italiane affidate dal sistema bancario ha ottenuto un finanziamento da una BCC-CR. **La percentuale cresce sensibilmente se riferita ad aziende non di capitale, con meno di 20 dipendenti**. La quota dei prestiti a tali imprese è salita **dall'11 per cento, alla metà degli anni novanta, al 19. Nel settore artigiano supera ormai il 22%**.

Anche la quota dei finanziamenti alle famiglie ha avuto, nello stesso intervallo temporale, un significativo incremento, dal 6 al 9 per cento.

Si tratta di una crescita rilevante se si considera che è stata conseguita dalle banche della Categoria mantenendo una loro specificità, un loro spazio e un loro ambito operativo, nonché fronteggiando pressioni concorrenziali mai sperimentate in precedenza.

I fattori alla base di un così protratto periodo di espansione sono numerosi, ma i principali sono costituiti dai vantaggi correlati alla capacità di fornire credito: conoscenza del territorio e dei sistemi economici locali, valutazione diretta della qualità delle iniziative dei piccoli imprenditori, struttura organizzativa in grado di rispondere in tempi rapidi e in forme non burocratiche alle esigenze della comunità.

Il processo di crescita è stato sostenuto, fino alla crisi, da stabilità delle fonti di provvista e risorse liquide, da un lato, incremento del patrimonio attraverso l'ampliamento dei volumi e dei margini reddituali, dall'altro. Ciò ha consentito alle BCC-CR di continuare a erogare credito anche durante la recessione, sostituendosi ad altri intermediari maggiormente colpiti dalle difficoltà della crisi. In particolare, nel 2009 la crescita dei prestiti concessi alle imprese dalle BCC-CR è stata superiore al 4 per cento, a fronte di una contrazione del 3 per cento registrata

dall'intero sistema. Come riconosciuto anche dalla Banca d'Italia *“il sostegno fornito alle economie e alle comunità locali ha attutito l'impatto della crisi sul benessere delle famiglie, ha consentito a numerose piccole imprese di superare la fase più acuta della recessione.”*

Nel periodo più recente, la scarsità delle risorse da destinare all'autofinanziamento, dovuta principalmente alle svalutazioni sui crediti che hanno fortemente compresso i margini reddituali, e le difficoltà nella raccolta dei fondi, dovute alla crisi del debito sovrano e alla maggiore concorrenza da parte dei gruppi bancari di maggiore dimensione, hanno indebolito i fattori alla base della crescita del sistema.

Il patrimonio delle banche della Categoria costituisce ancora un solido pilastro sul quale i loro soci e clienti possono contare: il patrimonio di sistema si attesta, a settembre 2011, a 19,6 miliardi. Il *Core Tier 1* medio è del 14,1%. Alla stessa data, la raccolta complessiva delle BCC-CR ammontava a 150,4 miliardi di euro.

Localismo e mutualità contraddistinguono il modello di *governance* delle BCC-CR. Indicative sono le informative qualitative sull'intermediazione delle BCC-CR. In particolare, nel nostro sistema bancario le BCC-CR sono le **uniche banche cooperative a carattere di mutualità prevalente**. La disciplina contraddistingue quindi le BCC-CR con riferimento ad alcuni principali aspetti societari e operativi:

1. **reclutamento della compagine sociale:** i soci devono risiedere, avere sede o operare con carattere di continuità nell'ambito territoriale della banca;
2. **partecipazione al capitale sociale:** non può avere un valore nominale superiore a 50 mila euro.
3. **diritto di voto:** è assegnato secondo la formula “una testa un voto”, che significa che ciascun socio può esprimere un solo voto indipendentemente dall'entità della partecipazione al capitale sociale;
4. **vincoli all'operatività con i soci:** almeno il 50 per cento dell'attività di impiego della banca deve essere realizzata a loro favore;
5. **limiti alla competenza territoriale e all'operatività fuori zona:** il 95 per cento dell'attività di finanziamento deve svilupparsi obbligatoriamente nel territorio di competenza;
6. **obbligo di destinazione degli utili e alla distribuzione degli stessi:** almeno per il 70 per cento degli utili d'esercizio deve essere destinato a riserva legale.

Relativamente alla *governance* del Sistema nel suo complesso, un'iniziativa molto importante è rappresentata dal Fondo di Garanzia Istituzionale (FGI) - costituito ai sensi delle previsioni in materia di schemi di garanzia istituzionale di cui all'art. 80, paragrafo 8, della Direttiva 2006/48/CE (articolo 108, paragrafo 7, della proposta di regolamento in esame) - il cui statuto è stato approvato dalla Banca d'Italia nello scorso mese di dicembre.

L'FGI suggella la capacità di auto-regolamentazione del Sistema e fornisce un'esclusiva forma di protezione alla clientela delle banche della Categoria. Aderendo all'FGI queste ultime si

sottopongono— a maggior tutela dei loro soci e clienti — a forme più incisive di controllo e di monitoraggio e ricevono in cambio una serie di benefici, tra i quali la ponderazione zero dei rapporti con le altre aderenti (successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione specifica dell'organo di Vigilanza) e l'efficientamento del sistema dei controlli e della gestione della liquidità di sistema. Il Fondo, inoltre, rappresenta un fattore di ulteriore sviluppo del *network*, accelerandone i processi di integrazione delle componenti associative e produttive, favorendo il rafforzamento dei processi operativi e di governo dei rischi e l'armonizzazione delle metodologie e degli standard di riferimento.

Nel solco della tradizionale capacità di auto-tutela propria del Credito Cooperativo, va ricordata, inoltre, l'operatività (dal 2005) **del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti** (FGO) il cui obiettivo è tutelare i possessori di obbligazioni emesse dalle BCC-CR per un massimo di 100 mila euro a risparmiatore (in aggiunta alle tutele obbligatorie per legge a favore dei depositanti).

Nel 2011 le BCC-CR italiane hanno inoltre adottato, attraverso un processo di capillare coinvolgimento dei soci e delle comunità locali, importanti modifiche ai propri **Statuti** con l'obiettivo di favorire ulteriormente la partecipazione dei soci alla vita della cooperativa bancaria. Le principali innovazioni riguardano la definizione dell'incompatibilità del ruolo di amministratore con incarichi politici ed amministrativi pubblici; la previsione di limiti alla misura massima dei fidi concedibili; la previsione di vincoli alla possibilità di affidare appalti a parti correlate di amministratori e direttori; l'ineleggibilità di coloro che in precedenza hanno contribuito a causare crisi aziendali; il rafforzamento del monitoraggio sull'autonomia e sull'indipendenza dei componenti l'organo di controllo.

Nonostante il Credito Cooperativo sia ritenuto dai diversi interlocutori istituzionali un sistema sano e in grado di svolgere un'importante azione di sostegno all'economia del Paese, in particolar modo in questa delicata fase storica, non si può, infine, non ricordare come — con le due manovre economiche adottate in rapida successione nell'estate 2011— siano stati adottati provvedimenti di natura fiscale che hanno colpito duramente il mondo della cooperazione, e quello della cooperazione di credito in particolare.

L'aumento **IRAP** e il successivo incremento — per le società cooperative - dell'imponibile ai fini **IRES** della quota di utili accantonati a riserva, ha infatti penalizzato doppiamente, uniche tra le banche, le BCC-CR, non solo in quanto intermediari creditizi, ma anche in quanto cooperative. Rispetto alla seconda misura, inoltre, non potendo le BCC-CR ricorrere al mercato dei capitali per l'incremento del proprio patrimonio (realizzato, prevalentemente, attraverso la destinazione degli utili a riserva) si determina nei fatti un grave squilibrio concorrenziale rispetto al resto del sistema. Federcasse ha stimato che, rispetto ad ogni milione in meno di capitalizzazione, vi potranno essere circa 20 milioni in meno di prestiti, erogati dalle BCC-CR, a sostegno di famiglie ed imprese.

I dati e le argomentazioni descritte fanno comprendere come il Credito Cooperativo rappresenti una componente rilevante del sistema bancario italiano, ed un punto di riferimento in particolare per i piccoli operatori e le famiglie. Per tali ragioni, nonché per evidenti motivi di equità, il sistema delle BCC-CR ritiene debba essergli garantita parità di condizioni nell'eventuale accesso a misure pubbliche volte a favorire la stabilità e la liquidità del sistema creditizio, ovvero incentivi allo sviluppo dell'economia.

In questo difficile contesto, le BCC-CR intendono comunque ribadire con forza la propria essenza di banche locali, autonome, mutualistiche. Nell'ambito di una costante azione di sensibilizzazione del ruolo e delle specificità della cooperazione di credito per lo sviluppo del Paese, è stato, inoltre, messo a punto un innovativo strumento di misurazione del vantaggio mutualistico proprio dei soci delle BCC-CR che si riflette direttamente sulle comunità locali.

## 2. OSSERVAZIONI GENERALI

In prima battuta esprimiamo un sincero apprezzamento con riguardo allo sforzo per la definizione di misure, armonizzate a livello internazionale, per promuovere una maggiore resilienza del settore bancario agli *shock* derivanti dalla crisi finanziaria ed economica.

Il giudizio complessivo sul pacchetto di misure varate dal Comitato di Basilea nel dicembre 2010 è sostanzialmente positivo. Ciò anche in considerazione del fatto che, a fronte di una crisi di portata globale, quella di Basilea 3 è stata l'unica risposta tradottasi in un provvedimento regolamentare, sia pure di “*soft law*”, avente “validità” sovranazionale e che interessa tutti i principali paesi partecipanti all'attività economica e finanziaria globale.

Il nuovo *framework* prudenziale, che come tutte le iniziative regolamentari del Comitato di Basilea, è indirizzato alle banche attive a livello internazionale, è attualmente in corso di recepimento nella legislazione comunitaria attraverso due proposte legislative, pubblicate lo scorso 20 luglio, destinate a sostituire le attuali direttive sui requisiti patrimoniali (2006/48/CE e 2006/49/CE, cd. CRD) con una direttiva (cd. CRD 4) e un regolamento (cd. CRR 1.)

Tale **nuova disciplina comunitaria**, una volta definita, **sarà applicabile a tutte le banche**, ivi comprese le BCC-CR. Diversamente da quanto attiene ai contenuti della direttiva, le previsioni del regolamento, che contiene i requisiti prudenziali di dettaglio per gli intermediari, saranno direttamente applicabili, eliminando una potenziale fonte di difformità applicativa.

L'evoluzione dell'operatività delle banche della Categoria, sia prima che nel contesto della perdurante crisi finanziaria ed economica, testimonia come **le BCC-CR contribuiscano alla competitività e stabilità del sistema finanziario, nonché alla crescita delle economie locali.**

In termini più generali, si può affermare che **non esiste un modello di intermediazione bancaria che costituisca l'optimum in ogni circostanza**, ma è proprio la **coesistenza di differenti modelli di intermediazione** bancaria a svolgere un ruolo fondamentale per la **stabilità e l'efficienza del sistema finanziario ed economico**.

Pertanto, **ogni iniziativa di riforma della regolamentazione bancaria**, a fortiori se precipuamente indirizzata ad omogeneizzare a livello internazionale le relative regole, deve tenere opportunamente conto delle specificità delle diverse categorie di intermediari, **salvaguardando la diversità del sistema bancario**.

Per quanto concerne le BCC-CR, ho già richiamato le principali caratteristiche delle stesse che, nel dare origine a un particolare modello di *governance* e di struttura proprietaria, sono alla base del loro peculiare modello di business. **Il principio di proporzionalità**, seppure di estrema importanza per assicurare una corretta applicazione delle norme, **non appare sufficiente per garantire un'adeguata considerazione di tali specificità**. Peraltro, in alcuni casi risulta particolarmente difficile la sua declinazione normativa; in altri, tale principio non è applicabile del tutto (questo, ad esempio, è il caso verificatosi con l'applicazione dei principi contabili internazionali).

Si esprime apprezzamento per la circostanza che le proposte legislative della Commissione Europea per l'attuazione di Basilea 3 nella legislazione comunitaria tengono conto del principio di proporzionalità e di alcune specificità delle banche cooperative in misura maggiore rispetto alla formulazione originaria delle regole. Tuttavia, a nostro avviso, **le peculiarità delle banche della Categoria e della loro organizzazione a rete non trovano ancora adeguato riconoscimento**. Taluni ambiti regolamentari, a cui farò riferimento nel seguito, risultano discriminanti per le BCC-CR con potenziali effetti negativi sul loro modello di *governance* e di *business*.

**Il principio di proporzionalità, sebbene non rappresenti sempre la soluzione adeguata, assume un'importanza fondamentale in un contesto normativo improntato alla massima armonizzazione**. L'obiettivo di definire "regole comuni" (il cd. *single rule book*) non può essere interpretato in termini di "taglia unica per tutti" (*one size fits all*). Le diverse forme di organizzazione operativa delle banche, soprattutto se hanno dato prova di minore vulnerabilità nel corso della crisi, devono essere più appropriatamente riconosciute dalla normativa in corso di definizione.

**La legislazione primaria deve, a nostro avviso sancire in modo esplicito che le disposizioni di attuazione** (cd. *technical standards*) che verranno emanate dalla Commissione anche su proposta della nuova Autorità Bancaria Europea (EBA) **garantiscono un'applicazione coerente alle dimensioni, alle caratteristiche e alla complessità operativa delle banche**.

La necessità di integrare maggiormente il quadro regolamentare delle banche con elementi macro-prudenziali, soprattutto con riferimento al contenimento degli effetti del fallimento delle

stesse, deve tenere adeguatamente conto della diversa contribuzione al rischio sistemico delle varie tipologie di intermediari. **Misure indirizzate a banche rilevanti da un punto di vista sistemico non possono essere estese anche a tutte le altre banche<sup>1</sup>.** Questo è un **aspetto della massima importanza per le banche commerciali di minori dimensioni**, come le BCC-CR, **per le quali i costi di conformità normativa hanno un'incidenza significativamente maggiore.**

Infine, vogliamo evidenziare che lo scopo del nuovo *framework* di Basilea 3, migliorare la resilienza delle banche e la stabilità dei mercati, può essere raggiunto solo assicurandone la **contestuale applicazione in tutti i principali paesi che partecipano al sistema finanziario globale.** Se non verrà garantita l'attuazione convergente e simultanea delle regole, ci sarà una distorsione della concorrenza il cui impatto potrebbe compromettere seriamente la redditività e la competitività delle banche europee e, quindi, del sistema bancario italiano. Non si può non ricordare come l'innesco della crisi si sia collocato proprio nelle zone d'ombra applicativa dell'attuale *framework* prudenziale.

Riteniamo necessario, pertanto, che gli organi legislativi comunitari contemplino l'opzione di **rinvio della data di entrata in vigore delle disposizioni in caso di non contestuale applicazione da parte di altri ordinamenti.**

Entrando maggiormente nel dettaglio delle proposte legislative, nel seguito si evidenziano **alcune tra le principali criticità riscontrate** dal sistema del credito cooperativo italiano **riguardo all'attuale formulazione delle proposte legislative in esame.**

### 3. TEMPI DI APPLICAZIONE

Le modifiche della normativa abbracciano una serie di ambiti regolamentari complessi e rendono necessari interventi significativi nell'organizzazione interna, nei sistemi IT, nella capitalizzazione, nella struttura finanziaria delle banche.

Molte delle disposizioni contenute nel regolamento e nella direttiva dovranno essere applicate a partire dal 1° gennaio 2013 mentre, sulla base dell'iter legislativo definito, i due testi legislativi dovrebbero essere adottati entro la metà del 2012.

Entrambi i testi, peraltro, attribuiscono alla Commissione il compito di emanare, anche su proposta dell'EBA, **atti delegati e di implementazione.** Considerato il notevole carico di lavoro attribuito alla Commissione e all'EBA, al momento dell'approvazione dei due testi legislativi la maggior parte di tali disposizioni tecnico/attuative, determinanti per l'applicazione delle regole, non sarà stata adottata.

---

<sup>1</sup> Contrariamente, peraltro, a quanto avviene in altri contesti. Si evidenzia ad esempio che, mentre negli Stati Uniti il Dodd-Frank Financial Reform Act fornisce un quadro di riferimento per la gestione delle crisi con riguardo alle sole istituzioni a rilevanza sistemica, la Commissione Europea intende applicare un *framework* particolarmente severo di gestione delle crisi a tutti gli istituti di credito dell'Unione.

E', tuttavia, solo sulla base di una compiuta valutazione di tutti gli elementi regolamentari che le necessarie decisioni implementative possono essere assunte operativamente dalle banche.

Riteniamo, pertanto, che sia opportuno **assicurare un congruo periodo di tempo per l'attuazione delle regole, decorrente dall'adozione delle misure attuative di riferimento**. Tale periodo dovrebbe essere **maggiormente esteso qualora l'adeguamento alle norme dovesse richiedere anche interventi statutari**.

#### 4. REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI

##### 4.1 Definizione del patrimonio di vigilanza

Come anticipato in premessa, le BCC-CR sono caratterizzate dal principio della “porta aperta” con limiti al valore nominale delle singole azioni nonché al valore nominale complessivo delle azioni detenibili da ciascun azionista. Ne discende una struttura del capitale sociale caratterizzata da un'elevata granularità. La legislazione di riferimento e lo statuto delle BCC-CR prevedono meccanismi volti ad assicurare la stabilità del capitale sociale; in particolare, nella prevalenza dei casi nei quali il socio può richiedere di recedere dalla società, il rimborso delle azioni è subordinato a un processo di preventiva valutazione della compatibilità dello stesso con la situazione economica e patrimoniale della società.

Ai sensi di legge, le riserve di utili sono indivisibili. Tale peculiarità riflette la funzione obiettivo delle BCC-CR che non è la massimizzazione del profitto bensì il conseguimento di finalità mutualistiche cui le riserve stesse sono dedicate in via definitiva, anche in caso di liquidazione della società. Inoltre, le azioni delle BCC-CR non sono quotate e in caso di recesso il socio ha diritto al rimborso del valore nominale delle azioni più gli eventuali sovrapprezzi versati. Le richieste di rimborso delle azioni non sono, pertanto, soggette alla volatilità di mercato e sulle stesse non è possibile effettuare operazioni di natura speculativa.

Le caratteristiche sopra richiamate hanno determinato la stabilità del capitale sociale delle BCC-CR anche nel contesto della recente crisi internazionale.

La proposta di regolamento della Commissione Europea, rispetto a quanto previsto dal *framework* di Basilea 3, prevede norme specifiche per il riconoscimento delle azioni emesse dalle banche cooperative nella parte di qualità primaria del patrimonio di vigilanza (cd. *core Tier 1*). Tale diversa e più appropriata attenzione alle azioni emesse dalle banche cooperative si è resa necessaria per tenere conto delle specificità di tali strumenti, non contemplabili sulla base di una normativa che ha come *benchmark* di riferimento le azioni emesse da banche aventi la forma giuridica di società per azioni (cd. *joint stock companies*).